

## Principali sanzioni in materia di etichettatura dei vini

1. Il sistema di chiusura non reca il nome o la ragione sociale o il marchio dell'imbottigliatore o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato «codice ICQRF», attribuito dall'Ufficio in intestazione.
2. Tale condotta contravviene a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della Legge n. 82 del 20 febbraio 2006.
3. La violazione accertata è punita dall'art. 35, punto 6, lettera c), della stessa legge n. 82/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 600,00 (euro seicento/00) ad €. 3.000,00 (euro tremila/00).

Autorità Amm. Competente Sig. Direttore ICQRF Palermo

---

### 1. Qualsiasi violazione della normativa relativa alle diciture obbligatorie e facoltative dell'etichettatura dei vini non riconducibili a violazioni in materia di DOP ed IGP.

2. La violazione accertata è punita dall'art. 1, comma 8 della legge 10 agosto 2000, n. 260, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 (euro cinquecentosedici/00) ad € 5.164,00 (euro cinquemilacentosessantaquattro/00).

Autorità Amm. Competente Sig. Direttore ICQRF Palermo

---

### 1. Decreto Legislativo n.61/2010 (esclusivo per DOP ed IGP) in particolare per l'etichettatura l'art. 23:

2. chiunque contraffatta' o altera i contrassegni o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **trentamila euro a centomila euro**.
3. chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni ove previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **diecimila euro a cinquantamila euro**.
4. chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **duemila euro a tredicimila euro**. Tali sanzioni si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **mille euro a diecimila euro**, salva

l'applicazione delle norme dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 61/2010, **ovvero al comma 3: non si considera impiego di denominazione di origine, al fine del D.L.vo 61/2010, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.** **Al comma 4:** Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3.

6. chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **duemila euro a tredicimila euro**.
7. chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **duemila euro a tredicimila euro**.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo (art. 22 D.L.vo 61/2010) **non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo** vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione.
9. chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **tremila euro a ventimila euro**. Comma 6 art. 20 D.L.vo 61/2010: E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Comma 7 art. 20 D.L.vo 61/2010: Non e' necessaria l'autorizzazione di cui al comma 6 qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.

**Autorità Amm. Competente MiPAAF ROMA**

**IMPORTANTE: Sempre SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO!**